



IL TRIBUNALE DI BOLOGNA
Sezione Specializzata in materia
di Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera Circolazione dei
Cittadini dell'UE

Composto dai Magistrati

[REDACTED]

Presidente

[REDACTED]

Giudice estensore

[REDACTED]

Giudice

ha emesso il seguente

DECRETO

Sul ricorso iscritto al n. **14190/2024 R.G. affari contenziosi civili** proposto da:

[REDACTED]

[REDACTED]

con l' avv. LOSCERBO FABIO -

RICORRENTE

E

**COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA
PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI BOLOGNA - SEZIONE FORLI'-CESENA -
MINISTERO INTERNO - RESISTENTE**

E

PUBBLICO MINISTERO IN SEDE – INTERVENIENTE NECESSARIO

**OGGETTO: ricorso avverso provvedimento della Commissione Territoriale – artt.
35-35 bis d.lvo n. 25/2008**

FATTO e DIRITTO

1.

Con ricorso tempestivamente depositato in data 13.10.2024, il ricorrente, cittadino [REDACTED] a impugnato il provvedimento col quale la Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale gli ha negato, per manifesta infondatezza della domanda di protezione internazionale,

il riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e di forme complementari di protezione.

Ha quindi chiesto al Tribunale, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, il riconoscimento in suo favore: in via principale, dello status di rifugiato; in subordine, della protezione sussidiaria; in ulteriore subordine, della protezione speciale ex art. 19 D.lgs. 286/1998.

Il Ministero dell'Interno non si è costituito per il tramite della Commissione territoriale, né ha trasmesso copia della documentazione di cui all'art. 35-*bis* comma 8 D.lgs. 25/2008.

Il Pubblico Ministero, pur essendo stata data formale comunicazione da parte della Cancelleria, non è intervenuto nel giudizio non formulando, pertanto, alcuna osservazione ostativa all'accoglimento della domanda.

All'udienza del 9.6.2026, la difesa del richiedente asilo ha comunicato che *«il proprio assistito, il quale è stato informato in dettaglio dal difensore in ordine alle conseguenze giuridiche di tale scelta (tenuto conto che alla rinuncia alla domanda di rifugio e di protezione sussidiaria consegue il passaggio in giudicato del provvedimento impugnato in relazione a tali forme di protezione maggiore) dichiara di rinunciare alla domanda di rifugio e di protezione sussidiaria; insiste invece in relazione a tutte le domande di protezione complementare, in particolare di protezione speciale ai sensi dell'art. 19, comma 1.1, seconda parte D.lgs. 286/1998 (violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare)»*.

Il giudice, dato atto della comunicazione, si è riservato di riferire al Collegio per la decisione.

2.

Come si è detto, nel corso del giudizio il ricorrente ha dichiarato *«di rinunciare alla domanda di rifugio e di protezione sussidiaria»*, insistendo *«invece in relazione a tutte le domande di protezione complementare, in particolare di protezione speciale ai sensi dell'art. 19, comma 1.1, seconda parte D.lgs. 286/1998 (violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare)»*, sicché le domande di protezione maggiore, in quanto rinunciate, non sono oggetto della presente decisione.

3.

Venendo invece alla domanda di protezione complementare, va osservato preliminarmente come nel 2020 il legislatore sia intervenuto riformando integralmente (con l'art. 1 del D.L. 21 ottobre 2020, n. 130, convertito con L. 137/2020) il comma 1.1 dell'art. 19 D.lgs. 286/98, prevedendo che *«non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine»*.

Al comma 1.2, è stato quindi previsto che nei casi del comma 1 e comma 1.1 il Questore rilasci, previo parere della Commissione Territoriale, un permesso denominato per *«protezione speciale»*.

Infine, diversamente da quanto disposto dal D.L. 113/2018, col D.L. 130/2020 il legislatore ha previsto che il permesso per protezione speciale abbia durata biennale (e non più annuale) e che sia convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.

Com'è altresì noto, il D.L. 20/2023 (*Disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare*), entrato in vigore l'11 marzo 2023 e convertito con modificazioni dalla L. 5 maggio 2023, n. 50, prevede all'art. 7, secondo comma che *«per le istanze*

presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente», sicché, trattandosi di domanda presentata in data 2.3.2023 (vedi provvedimento Commissione, in cui si fa menzione della data di formalizzazione della domanda di protezione di cui al modello C3), non possono esservi dubbi in ordine all'applicabilità nella presente causa della forma di protezione complementare stabilita in forza del comma 1.1 dell'art. 19 D.lgs. 286/98, come formulata in seguito all'art. 1 del D.L. 130/2020, convertito con L. 137/2020.

3.1.

Ciò posto, è evidente come la *protezione speciale* per il fondato timore di violazione della vita privata e familiare, contemplata nella normativa del 2020 configuri in buona misura l'esito del percorso di sistemazione interpretativa avente ad oggetto la precedente *protezione umanitaria*, elaborato prima dell'intervento legislativo del 2018 dalla giurisprudenza di merito e di legittimità, sulla falsariga della giurisprudenza CEDU sul rispetto della vita privata e familiare di cui all'art. 8 CEDU, e, anzi, come per alcuni aspetti ne ampli la portata.

3.1.1.

L'art. 19 D.lgs. 286/1998 nella sua formulazione stabilita con la riforma del 2020, come detto applicabile *ratione temporis* a questo procedimento, richiede l'accertamento di «*fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare*», a meno che il respingimento o l'espulsione sia necessaria «*per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica*» nonché, con espressione il cui significato è tuttora oggetto di dibattito, «*di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea*».

Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, la disposizione prescrive quindi che si tenga conto «*della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della*

durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine».

A tale riguardo appare di rilievo che le SSUU hanno avuto modo di evidenziare la novità contenuta nella nuova forma di protezione speciale, sottolineando che *«il decreto legge n. 130/2020 ha ancorato il divieto di respingimento od espulsione non più soltanto all'art. 3, ma anche all'art. 8, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, declinando la disposizione di detto articolo 8 in termini di tutela del "radicamento" del migrante nel territorio nazionale e qualificando tale radicamento come limite del potere statale di allontanamento dal territorio nazionale, superabile esclusivamente per ragioni, come si è visto, "di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute"»* (Corte di cassazione Sez. U, Sentenza n. 24413 del 09/09/2021). Secondo le parole delle SSUU, dunque, ove sia accertato in concreto il pericolo di lesione del diritto al rispetto della vita privata e familiare, tale divieto di allontanamento può essere oggi *«superabile esclusivamente»* ove sia accertato, in concreto, che l'allontanamento sia *«necessario»* per *«ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute»*, le quali, com'è evidente, debbono essere ancorate a specifici elementi acquisiti in ordine alla condotta del ricorrente (Sent. n. 24413/2021 *cit.*, corsivo aggiunto).

Non può dubitarsi dunque che la disposizione *de qua* riconosca il diritto soggettivo al rilascio del detto permesso di soggiorno per protezione speciale nell'ipotesi in cui sia accertato il rischio che l'allontanamento della persona possa determinare una violazione del suo diritto alla vita privata e familiare, affermando la necessità di verificare se il subitaneo sradicamento comporti il pericolo di una grave deprivazione dei suoi diritti umani, intesa in termini di diritto alla vita privata e familiare e alla stessa identità e dignità personale.

3.1.2.

In una recente decisione con cui la Corte di cassazione ha annullato un provvedimento di questo Tribunale (emesso contestualmente all'entrata in vigore della riforma del dicembre 2020), la stessa ha sottolineato come ai fini dell'accertamento dei presupposti della nuova protezione complementare non sia corretto richiedere *«ai fini dello stabile insediamento e della tutela del diritto alla vita*

*privata anche un lungo periodo trascorso sul territorio nazionale e l'acquisizione di una vera e propria identità sociale e di un legame significativo con lo Stato ospitante» (Corte di cassazione Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 7861 del 10/03/2022). La Corte di cassazione ha osservato al riguardo che «i parametri di aggancio al territorio italiano, o, se si preferisce, di “radicamento” sono tre. Il primo è familiare, espresso in relazione ai vincoli di tal genere esistenti in Italia, che debbono essere effettivi (termine, non a caso, utilizzato due volte nell'ambito dello stesso periodo) ed esprimersi quindi in una relazione intensa e concreta che accompagni il rapporto di coniugio o il legame di sangue, anche se la legge non ha preteso un rapporto di convivenza. Il secondo è sociale e si traduce nella necessità di un inserimento, ancora una volta richiesto nella sua dimensione di effettività. Il terzo parametro considerato dalla legge è la durata del soggiorno del richiedente asilo sul territorio nazionale ed esprime un concorrente elemento di valenza presuntiva (dello sradicamento dal contesto di provenienza e del radicamento in Italia), che sembra difficile potersi apprezzare in via autonoma». Come rammentato dalla Corte EDU nella nota sentenza *Narijs c. Italia* 14 febbraio 2019 «si deve accettare che tutti i rapporti sociali tra gli immigrati stabilmente insediati e la comunità nella quale vivono facciano parte integrante della nozione di “vita privata” ai sensi dell'art. 8. Indipendentemente dall'esistenza o meno di una “vita familiare”, l'espulsione di uno straniero stabilmente insediato si traduce in una violazione del suo diritto al rispetto della sua vita privata». Ne consegue che a fronte di un soggiorno in Italia di circa tre anni, con un'attività lavorativa appena intrapresa, la Corte di cassazione ha ritenuto la necessità di verificare i diversi indici relativi al radicamento della vita privata del ricorrente [in siffatta prospettiva, la Corte di cassazione ha ritenuto che il Tribunale non avesse «valutato i molteplici elementi adottati dal ricorrente, sia in ordine alla durata del soggiorno in Italia (che risale all'aprile 2017), sia in ordine alla partecipazione a molteplici attività culturali, integrative e volontaristiche, sia alla partecipazione a corsi di lingua, sia soprattutto alle attività lavorative svolte a partire dal maggio 2019 e all'assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato a partire dal 1.12.2020 e al reddito conseguentemente ricavato»].*

4.

Venendo al caso di specie, si deve osservare come negli oltre 4 anni trascorsi sul territorio italiano il ricorrente – che è giunto in Italia con regolare passaporto nel marzo 2022 - abbia radicato qui la propria vita privata, sia per l'attività lavorativa svolta che per le relazioni – affettive, amicali, nei rapporti di lavoro e sociali – inevitabilmente intrecciate con tutti i suoi contatti sociali.

L'inserimento nel contesto italiano è confermato anche da una discreta conoscenza della lingua, indirettamente evincibile dai vari corsi formativi a cui il ricorrente ha partecipato (due corsi sulla sicurezza: vedi attestati del 10 e 18 novembre 2025 della [redacted] corso per la conduzione di carrelli industriali: vedi attestato [redacted]).

Dalla documentazione in atti (estratto conto contributivo INPS, contratti di lavoro, buste paga) si rileva l'attività lavorativa svolta con contratti in regola a tempo determinato, l'ultimo dei quali con scadenza al 20 luglio dell'anno corrente.

Dalla stessa documentazione si rileva, inoltre, come il medesimo abbia prodotto negli ultimi anni redditi significativi, pari complessivamente [redacted] nel 2025 [redacted] nei primi tre mesi del corrente anno 2026.

Per altro verso, non può dubitarsi che alla durata del soggiorno in Italia corrisponda un progressivo sfilacciamento dei legami con il paese d'origine, senza che possa assumere rilievo dirimente la presenza e gli scarni rapporti, per lo più telefonici, con i familiari ivi rimasti.

A fronte di tali circostanze, non emerge alcun elemento che induca ad assumere che nella specie l'espulsione si renda necessaria «*per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica*». Non sono state segnalate dal PM o altre autorità precedenti penali a carico del ricorrente.

Sussistono, in conclusione, le condizioni per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.

5.

Riguardo al regime giuridico del permesso di soggiorno conseguente al riconoscimento della protezione speciale va rilevato, per un verso, come la stessa debba essere riconosciuta in forza dell'art. 19, comma 1 e 1.1 nella formulazione di cui al D.L. 20/2023, convertito con modificazioni dalla L. 5 maggio 2023, n. 50 e, per altro verso, come il già ricordato art. 7, comma 2 preveda che «*per le istanze*

presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente», sicché non possono esservi dubbi in ordine alla necessaria applicazione al detto permesso di soggiorno della *disciplina previgente*, sicché lo stesso ha durata di due anni, consente lo svolgimento di attività lavorativa, è rinnovabile ed è convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.

6.

Atteso che la presente decisione è fondata sulla valutazione *ex nunc* di elementi formati e comunque consolidati nel corso del giudizio, sussistono nella specie i presupposti di cui all'art. 92, secondo comma c.p.c. per l'integrale compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

Visto l'art. 35 *bis* D.lgs. 25/2008,

RICONOSCE

[REDACTED] diritto alla protezione speciale ai sensi dell'art. 32, comma 3, D.lgs. 25/2008 e dell' art. 19, commi 1 e 1.1. D.lgs. 286/1998 e DISPONE di conseguenza la trasmissione degli atti al Questore competente per territorio per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale avente durata di due anni, rinnovabile, e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro;

DICHIARA integralmente compensate le spese di lite.

Così deciso nella camera di consiglio del 12/06/2026, tenuta in modalità remota

Il Presidente

[REDACTED]